CAMERA DEI DEPUTATI N. 1995-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

alla Presidenza il 5 febbraio 1960

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, concernente norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia

Presentato alla Presidenza il 13 febbraio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, riguarda la conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14. Con tale provvedimento legislativo si è inteso di stabilire la nuova parità aurea e dettare le norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia. È noto che, in conseguenza dei provvedimenti relativi alla convertibilità adottati da molti Paesi, tra i quali l'Italia, l'Ufficio Italiano dei cambi, a partire dal 27 dicembre 1958, si è obbligato a comperare il dollaro degli Stati Uniti d'America al prezzo minimo di lire 620,50 ed a venderlo al prezzo massimo di lire 629,50. La media fra i due limiti corrisponde a lire 625 per dollaro. Facendo riferimento a tale media, è stata stabilita la nuova parità aurea che risulta essere di lire 703,297396 per grammo di oro fino. In conseguenza di tale fatto, si rende ora necessario di autorizzare l'Istituto di emissione a rivalutare le proprie disponibilità in oro sulla base della nuova parità. Nella parte attiva del bilancio della Banca d'Italia chiuso al 31 dicembre 1958, *l'Oro in cassa* figura per un importo di 5.222 milioni di lire derivante dalla valutazione dell'oro acquistato in base alla parità in vigore dal 1936 e cioè a lire 21,381227 al grammo di oro fino. Ciò, nonostante che gli acquisti di oro siano stati effettuati in questo dopoguerra a prezzi notevolmente superiori. Tali acquisti sono infatti avvenuti ai prezzi delle quotazioni di cambio del dollaro statunitense in vigore al momento delle singole operazioni. I 525 milioni di oro posseduti al 31 dicembre del 1947 sono diventati: 1256 alla fine del 1948, 4224 alla fine del 1949, 4227 alla fine del 1954, 4228 alla fine del 1955, 4229 alla fine del 1956, 4502 nel luglio 1958 e, infine, gli attuali 5222 dall'agosto 1958.

Il maggior costo emergente tra la valutazione dell'oro acquistato e contabilmente valutato sulla base della vecchia parità del 1936, e l'effettiva spesa sostenuta, è stato addebitato ad un conto *Differenza prezzo acquisto oro* figurante all'attivo tra le partite *Debitori diversi* del bilancio della Banca d'Italia. Il calcolo della plusvalenza netta emergente dalla rivalutazione dell'oro della Banca d'Italia, sulla base della nuova parità, ammonta a 171.774 milioni di lire che contabilmente, verrà così utilizzata:

	Milioni di lire	
Valutazione dell'oro in cassa sulla base del prezzo di lire 703,279 per grammo		171.774
dedotto:		
Valutazione dell'oro in cassa sulla base del prezzo di lire 21,381 per grammo	5.222	
Differenze prezzo acquisto oro	103.768	
		108.990
Plusvalenza netta emergente dalla rivalutazione dell'oro		62.784

I 62.784 milioni di lire rimanenti, saranno ascritti a credito del Conto del Tesoro e quindi a diminuzione della esposizione debitoria che lo stesso intrattiene con la Banca d'Italia.

Altra operazione disciplinata dal decreto-legge in esame, riguarda la partita relativa alle banconote emesse dalle forze alleate o per conto delle medesime. L'ammontare di tali emissioni risulta di lire 145.142 milioni di lire che finora ha avuto separata evidenza nel bilancio dell'Istituto di emissione. Tale partita figurerà d'ora innanzi fra quelle del debito fluttuante di Tesoreria e quindi fra i debiti pubblici interni in aumento delle anticipazioni straordinarie dell'Istituto di emissione al Tesoro dello Stato.

Onorevoli colleghi ! Dopo quanto è stato esposto risulta evidente come il disegno di legge in esame che si propone la conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, abbia inteso di adeguare alla realtà la valutazione delle nostre riserve auree, di impostare con maggior chiarezza le partite attive del bilancio della Banca d'Italia ed infine di regolare definitivamente i rapporti di debito-credito correnti tra la Tesoreria dello Stato e l'Istituto di emissione e quindi come il disegno di legge stesso si raccomandi alla vostra approvazione.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1960 n. 14, concernente norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.